



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 42

Oggetto: La Finanziaria 2026 (bozza)

1. Premessa

Il disegno di legge della Finanziaria 2026 (AS 1689) contiene una serie di novità fiscali (in vigore dall'1.1.2026) di seguito esaminate. Il testo del disegno di legge deve essere approvato entro la fine del mese di dicembre.

2. IRPEF 2026 – Art. 2

Dopo la significativa revisione operata lo scorso anno, il Legislatore, confermando il quadro normativo vigente, apporta ora (soltanto) alcune modifiche riguardanti:

- l'aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da € 28.001 a € 50.000;
- la detrazione di alcuni oneri per i soggetti con reddito superiore a € 200.000.

ALIQUOTE IRPEF

Modificando l'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, gli scaglioni di reddito e le relative aliquote IRPEF risultano così fissate.

Scaglioni di reddito e aliquote			
Per il 2025		Dal 2026	
Fino a € 28.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 28.000 fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 fino a € 50.000	33%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%





DETRAZIONI IRPEF PER ONERI / SPESE

Con l'introduzione dell'art. 16-ter, TUIR, a decorrere **dal 2025**, ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** le **detrazioni IRPEF per oneri / spese** (con alcune esclusioni) sono riconosciute **nel rispetto di un limite massimo complessivo**, che varia in base all'ammontare del reddito (fino a 100.000 ovvero superiore a € 100.000) ed in base al numero di figli fiscalmente a carico.

Ora con l'introduzione del nuovo comma 5-bis al citato art. 16-ter è previsto che ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a € 200.000**, ferma restando l'applicazione di quanto sopra rammentato, **è ridotto di € 440** l'ammontare della **detrazione** spettante per:

- **oneri detraibili** nella misura del **19%**, **escluse le spese sanitarie** di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- **erogazioni liberali a favore di partiti politici** di cui all'art. 11, DL n. 149/2013;
- **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi** di cui all'art. 119, comma 4, DL n. 34/2020.

Si rammenta che ai fini in esame **è applicabile anche** l'art. 1, comma 629, Legge n. 160/2019, che prevede la **riduzione della detrazione spettante** per gli oneri di cui all'art. 15, TUIR per i contribuenti con **reddito complessivo oltre € 120.000**, fino all'azzeramento oltre € 240.000.

3. Tassazione rinnovi contrattuali / premi di produttività – Art. 4

RINNOVI CONTRATTUALI

È previsto che gli incrementi retributivi **corrisposti nel 2026** ai dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2025 / 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta, **all'imposta sostitutiva del 5%**.

L'agevolazione è applicabile ai soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.000.

PREMI DI PRODUTTIVITA'

Con la modifica dell'art. 1, comma 385, Legge n. 207/ 2024 (Finanziaria 2025) è prevista **limitatamente al 2025 la riduzione dal 10% al 5% dell'imposta sostitutiva** applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai **premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di **partecipazione agli utili dell'impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017)**. La disposizione è applicabile ai soggetti con reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell'anno precedente quello di percezione, a € 80.000.

Per il 2026 e il 2027 ai predetti premi è applicabile **l'imposta sostitutiva dell'1% entro il limite di € 5.000**.

SOMME CORRISPOSTE A LAVORATORI DIPENDENTI

Per il 2026 sono assoggettate all'**imposta sostitutiva del 15%**, entro il limite annuo di € 1.500, le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:

- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2023 e dei CCNL;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Va evidenziato che:

- la predetta disposizione è applicabile dai sostituti d'imposta del settore privato, escluse le (nuove)



agevolazioni per il settore turistico / alberghiero, a favore dei soggetti con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000;

- non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto / in parte la retribuzione ordinaria;
- ai fini del predetto limite di € 1.500 non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazioni agli utili dell'impresa.

4. Tassazione "buoni pasto" – Art. 5

L'art. 51, comma 2, lett. c), TUIR dispone che il valore dei "buoni pasto" **non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario** degli stessi:

- fino all'importo giornaliero di **€ 4**, quando **cartacei**;
- fino all'importo di **€ 8**, se **elettronici**.

Modificando la citata lett. c), **soltanto** per i "buoni pasto" **elettronici**, è aumentato a **€ 10** il valore degli stessi che **non concorre** alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario.

5. Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari 2026 – Art. 6

È stata disposta **anche per il 2026**, a favore di coltivatori diretti / IAP, la non concorrenza (totale / parziale) alla formazione del reddito complessivo dei redditi dominicali e agrari fino a € 15.000. In particolare i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, **concorrono**, considerati congiuntamente, **alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali**.

Redditi dominicali e agrari	% di concorrenza al reddito complessivo
Fino a € 10.000	---
Oltre € 10.000 fino a € 15.000	50%
Oltre € 15.000	100%

Sono **escluse** dall'agevolazione in esame le società di persone, srl e società cooperative aventi la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi dell'art. 32, TUIR (in tal caso il reddito, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.4.2022, n. 9/E, "*mantiene la natura di reddito d'impresa*").

6. Aliquote locazioni brevi – Art. 7

L'art. 4, comma 2, DL n. 50/2017, a seguito delle modifiche apportate ad opera dell'art. 1, comma 63, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), dispone che per le "**locazioni brevi**" **assoggettate a cedolare secca**, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al:

- **21%** per **una sola unità** immobiliare locata;
- **26%** per le **unità immobiliari locare successive alla prima** (fermo restando che la disciplina in esame è applicabile al massimo a 4 unità);

lasciando al contribuente la possibilità di scegliere, in dichiarazione dei redditi, quale immobile considerare il primo (con cedolare secca al 21%).



Con l'integrazione del citato comma 2, ora l'aliquota del 21% può essere applicata **alle locazioni brevi soltanto a condizione che**, durante l'anno, per l'immobile **non siano stati conclusi contratti** tramite soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare** o tramite soggetti che gestiscono **portali telematici**.

7. Misure a favore dei dipendenti strutture turistico / alberghiere – Art. 8

Per il periodo **1.1 - 30.9.2026**, al fine di garantire stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, a favore:

- dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5, Legge n. 287/91;
- dei lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali;

è riconosciuto un **trattamento integrativo speciale** (che non concorre alla formazione del reddito) pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

L'agevolazione è applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2025, a € 40.000.

Il sostituto d'imposta:

- riconosce il predetto trattamento integrativo su **richiesta del lavoratore** che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025;
- recupera il credito maturato derivante dall'erogazione del trattamento integrativo in compensazione nel mod. F24.

8. Detrazioni lavori edilizi – Art. 9

Le novità relative alla revisione delle detrazioni fruibili per gli interventi edilizi / di risparmio energetico sono state esaminate nella nostra Circolare flash n. 39 del 29.10.2025.

9. Imposta sostitutiva redditi prodotti all'estero – Art. 11

L'art. 24-bis, TUIR riconosce alle persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** la possibilità di **assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all'estero** a condizione che non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno 9 periodi d'imposta nel corso dei 10 che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Con la modifica del comma 2 del citato art. 24-bis è previsto:

- l'innalzamento a **€ 300.000** (in precedenza € 200.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione,
- l'innalzamento a **€ 50.000** (in precedenza € 25.000) dell'imposta sostitutiva dovuta per ciascuno dei familiari.

Le predette modifiche sono applicabili ai soggetti che **trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'1.1.2026**.

10. Reddito lavoro dipendente e regime forfetario – Art. 12

Con la modifica dell'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è estesa **per il 2026** la causa di esclusione dal regime forfetario prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d-ter), Legge n. 90/2014, Finanziaria 2015, in base alla quale **non possono avvalersi del regime forfetario** i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilati **superiori a € 35.000**.



11. Assegnazione agevolata beni ai soci – Art. 14. Commi da 1 a 6

È **riproposta** l'assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva:

- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

L'assegnazione / cessione va effettuata **entro il 30.9.2026** a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30.9.2025, ovvero che vengano iscritti entro il 30.1.2026 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all'1.10.2025.

È altresì prevista la **trasformazione agevolata in società semplice** per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

A tal fine, come accennato, è dovuta un'**imposta sostitutiva** pari all'**8%** (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) calcolata sulla differenza tra:

- il valore normale dei beni assegnati ovvero, in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione;
- il costo fiscalmente riconosciuto.

Per le assegnazioni / cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le **riserve in sospensione d'imposta annullate** per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, nonché quelle delle società che si trasformano, sono assoggettate ad un'**imposta sostitutiva dovuta nella misura del 13%**.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il **valore normale** sia determinato su **base catastale**, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione, per la determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9, TUIR, o al valore catastale, è computato in misura non inferiore ad uno dei 2 valori.

È inoltre disposto che:

- il costo fiscalmente riconosciuto delle quote / azioni possedute dai soci delle **società trasformate** va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva;
- nei confronti del socio assegnatario non sono applicabili le disposizioni dell'art. 47, TUIR, commi 1 e da 5 a 8. Di conseguenza, in capo al socio assegnatario (di società di capitali) è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato come segue:

- il **60% entro il 30.9.2026**;
- il rimanente **40% entro il 30.11.2026**.

12. Assegnazione agevolata beni ai soci – Art. 14. Commi da 1 a 6

È **riproposta** l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale, ossia il passaggio dello stesso dalla sfera "d'impresa" alla sfera "privata" a fronte del versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**. L'agevolazione, con **effetto dall'1.1.2026**:

- è riconosciuta con riferimento agli **immobili strumentali per natura** ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 30.9.2025**;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2026;



- richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva** dell'8% da effettuare come segue:
 - il **60% entro il 30.11.2026**;
 - il rimanente **40% entro il 30.6.2027**.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

13. Affrancamento straordinario riserve in sospensione d'imposta – Art. 16

È **riposto** l'affrancamento straordinario delle riserve / fondi in sospensione d'imposta:

- esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024 (bilancio 2024 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
- per l'ammontare che residua al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 (31.12.2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'affrancamento richiede il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%, da effettuare in 4 rate annuali entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.

Per espressa previsione sono applicabili le disposizioni attuative contenute nel DM 27.6.2025 riferito all'affrancamento straordinario relativo alle riserve esistenti nel bilancio 2023 e 2024 previsto dall'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024.

14. Revisione tassazione dividendi società di capitali / di persone – Art. 18

Come disposto dall'art. 59, comma 2, TUIR i dividendi spettanti a società di capitali **concorrono alla formazione del reddito nella misura del 5%** (esclusione da tassazione del 95%). Con la modifica del citato comma 2 l'imponibilità limitata al 5% **è riservata alle società in possesso di una partecipazione non inferiore al 10%**. Al fine dell'individuazione della predetta percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, C.c., tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

Analoghe modifiche sono state apportate al comma 4 del citato art. 89 e pertanto il possesso di una partecipazione non inferiore al 10% assume rilevanza anche per la tassazione dei dividendi provenienti da società non residenti.

Le predette disposizioni sono state introdotte anche nell'art. 59, comma 1, TUIR con la conseguenza che per le società di persone la tassazione nella misura del 58,14% dei dividendi è subordinata al possesso di una partecipazione non inferiore al 10%.

Le novità in esame sono applicabili alle distribuzioni dell'utile di esercizio / riserve / altri fondi, **deliberate a decorrere dall'1.1.2026**.

Nella determinazione dell'**acconto dovuto per il 2026** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **determinata applicando le nuove disposizioni**.

15. Misure di contrasto inadempimenti in materia di Iva – Art. 25

Al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale è introdotto il nuovo art. 54-bis.1, DPR n. 633/72 denominato "Liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse" che prevede una nuova procedura di **liquidazione automatica applicabile in presenza di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA**.

In base alla nuova disposizione, in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione annuale IVA (considerando tale anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta), l'Agenzia delle Entrate può procedere alla liquidazione dell'imposta dovuta, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base:

- delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
- dei corrispettivi telematici trasmessi;



- dei dati desumibili dalle comunicazioni delle LIPE.

Nell'effettuazione della liquidazione, **non si tiene conto** del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Il contribuente può **segnalare**, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione dell'IVA, eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, dall'Agenzia e fornire i chiarimenti necessari.

All'imposta liquidata dall'Agenzia è applicabile la **sanzione del 120%**, con un minimo di € 250, di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. È espressamente **inibita** l'applicazione del comma 1-bis del citato art. 5, in base al quale in caso di dichiarazione omessa presentata oltre 90 giorni ma entro il termine accertamento la sanzione è ridotta al 75%. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di liquidazione, la sanzione è ridotta a un terzo.

Per il versamento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) nel mod. F24 **non è possibile utilizzare in compensazione** i crediti a disposizione.

In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo versamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31, DL n. 78/2010.

16. Misure di contrasto indebite compensazioni – Art. 26

Al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, l'art. 4-bis, DL n. 39/2024, c.d. "Decreto salva conti", è denominato *"Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali"* in luogo della precedente *"Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia"*.

Il citato art. 4-bis dispone(va) che, a decorrere dall'1.1.2025, a banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione **non è consentito utilizzare in compensazione i crediti** d'imposta derivanti dalle opzioni di cui all'art. 121, DL n. 34/2020 (cessione del credito / sconto in fattura riguardanti le detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica) per **importi a debito relativi a contributi previdenziali / assistenziali / contro gli infortuni** sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 17, comma 2, lett. e), f) e g), D.Lgs. n. 241/97.

Ora, in base al nuovo comma 1 del citato art. 4-bis, **a decorrere dall'1.7.2026, il divieto di utilizzo in compensazione nel mod. F24** ai fini del pagamento dei debiti di cui alle predette lett. e), f) e g) **opera per la generalità dei contribuenti** con riferimento ai **crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte**. Tale divieto si applica anche ai crediti d'imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

Inoltre, in base al comma 49-quinquies dell'art. 37, DL n. 223/2006, introdotto ad opera dell'art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), prevede dall'1.7.2024 l'**esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24** dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all'Agente della riscossione per importi **complessivamente superiori a € 100.000** per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti; ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Ora, il predetto **limite** è stato **ridotto a € 50.000**.

17. Estensione patrimonio informativo Agenzia Entrate – Riscossione – Art. 27

Come previsto dall'art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015 i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione **al fine di essere utilizzati**:

- dalla G.d.F. nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria ex art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 68/2001;



- dall'Agenzia delle Entrate / G.d.F. per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
- dall'Agenzia delle Dogane per le attività di vigilanza e di controllo di cui all'art. 18, D.Lgs. n. 504/95.

Ora, al fine di dare attuazione alla Riforma dell'Amministrazione fiscale, con l'aggiunta della nuova lett. b-ter) al citato comma 5-bis, i file in esame possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche **per mettere a disposizione dell'Agente della riscossione** i dati relativi ai corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo / loro coobbligati ad uno stesso acquirente / committente, **per le attività di analisi mirate all'avvio di procedure esecutive presso terzi**, con l'intento di contrastare la c.d. "evasione da riscossione".

Le modalità attuative della nuova disposizione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate, entro il 31.3.2026, con uno specifico Provvedimento.

18. Base imponibile Iva operazioni permutative / dazioni di pagamento – Art. 35

Come disposto dall'art. 13, comma 2, lett. d), DPR n. 633/72 la **base imponibile delle operazioni permutative e dazioni di pagamento** è individuata *"dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto"* di ciascuna di esse. Ora, con la modifica della citata lett. d), alle operazioni effettuate a **decorrere dall'1.1.2026** la base imponibile è individuata *"dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni"*.

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati fino al 31.12.2025.

19. Iper ammortamento investimenti in beni strumentali – Art. 94

Le disposizioni relative al riconoscimento dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione di specifici beni strumentali nuovi acquistati nel periodo 1.1.2026 - 31.12.2026 (ovvero 30.6.2027 se "prenotati" entro il 31.12.2026), sono state esaminate nella nostra Circolare flash n. 37 del 29.10.2025.

20. Proroga credito d'imposta Zes univa mezzogiorno – Art. 95

È previsto **anche per il 2026, 2027 e 2028** il contributo di cui all'art. 16, Legge n. 124/2023, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta alle imprese che effettuano **investimenti nel periodo 1.1.2026 - 31.12.2028** in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, c.d. "ZES Unica Mezzogiorno".

Il limite di spesa del credito d'imposta in esame (in precedenza pari a € 2.200 milioni) è pari a:

- 2.300 milioni per il 2026;
- 1.000 milioni per il 2027;
- 750 milioni per il 2028.

In particolare i soggetti interessati, ai fini della fruizione del credito d'imposta in esame, comunicano all'Agenzia delle Entrate:

- dal 31.3 al 30.5.2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2026;
- dal 31.3 al 30.5.2027, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2027;
- dal 31.3 al 30.5.2028, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'1.1.2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31.12.2028.

A pena di decadenza dall'agevolazione, i predetti soggetti **inviano**:

- **dal 3.1.2027 al 17.1.2027;**
- **dal 3.1.2028 al 17.1.2028;**
- **dal 3.1.2029 al 17.1.2029;**



all'Agenzia una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.

RISPETTO LIMITE DI SPESA / CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Al fine del rispetto del limite di spesa previsto per il 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del bonus fruibile da ciascun beneficiario sarà rideterminato considerando l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia con uno specifico Provvedimento.

21. Credito d'imposta investimenti agricoltura / pesca / acquacoltura – Art. 96

Le disposizioni relative al riconoscimento, alle imprese operanti nel settore dell'agricoltura / pesca / acquacoltura, di un credito d'imposta in relazione agli investimenti in specifici beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 1.1.2026 - 31.12.2026 (ovvero 30.6.2027 se "prenotati" entro il 31.12.2026) sono state esaminate nella nostra Circolare flash n. 37 del 29.10.2025.

22. Rifinanziamento "nuova sabatini" – Art. 94

Al fine di assicurare **continuità alle misure di sostegno** agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è previsto l'incremento delle risorse disponibili di € 200 milioni per il 2026 e € 450 milioni per il 2027 a favore della c.d. "Nuova Sabatini".

23. Pagamento compensi professionali da parte della PA – Art. 129, comma 10

Nell'ambito delle norme di revisione e di razionalizzazione della spesa, è espressamente previsto che la regolarità degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei professionisti che rendono prestazioni nei confronti di Amministrazioni pubbliche è condizione per il pagamento della fattura. A tal fine il professionista produce la predetta documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva unitamente alla presentazione della fattura per le prestazioni rese.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 05.11.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)